NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16-QUATER DELLE LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249, QUALE RISULTA MODIFICATO DALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 12

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 LUGLIO 1980, N. 312

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.

Abrogato dal 27 marzo 2012 · versione 18

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater delle legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Legge 10 dicembre 1973, n. 804
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attuazione-dell-articolo-16-quater-delle-legge-18-marzo/art-12-articolo-soppresso-dalla-l-11-luglio-1980-n-312

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it